

MISURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI DEI
BANDI RELATIVI ALLE GARE CUI SONO TENUTI I
CONCESSIONARI AUTOSTRADALI PER GLI
AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI RICARICA DEI VEICOLI
ELETTRICI.

Atto di regolazione.

ART

INDICE

Capo 1. DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Misura 1. Definizioni	3
Misura 2. Oggetto e ambito di applicazione	4
Capo 2. FASE DI AFFIDAMENTO DELLE SUBCONCESSIONI	4
Misura 3. Realizzazione delle infrastrutture di connessione	4
Misura 4. Affidamento del servizio di ricarica elettrica	4
Misura 5. Beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività in subconcessione	5
Misura 6. Durata degli affidamenti	6
Misura 7. Valore economico della subconcessione	6
Misura 8. Relazione di Affidamento e contenuti minimi delle convenzioni di subconcessione	6
Misura 9. Condizioni e requisiti di partecipazione	6
Misura 10. Allocazione dei rischi	7
Misura 11. Determinazione dei corrispettivi	7
Misura 12. Criteri di valutazione delle offerte	8
Misura 13. Modalità di svolgimento del servizio di ricarica elettrica	10
Misura 14. Moderazione e trasparenza dei prezzi al pubblico	10
Misura 15. Valutazione della qualità dei servizi	10
Capo 3. FASE ESECUTIVA DELLE SUBCONCESSIONI	11
Misura 16. Monitoraggio della subconcessione e sistema sanzionatorio	11
Misura 17. Divieto di proroga/rinnovo della convenzione di subconcessione	12
Misura 18. Forza maggiore, recesso e risoluzione della convenzione di subconcessione	12

Capo 1. DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Misura 1. Definizioni

Ai fini del presente atto regolatorio, si applicano le seguenti definizioni:

- 1.1 **Autorità** (di seguito, anche: **ART**): Autorità di regolazione dei trasporti.
- 1.2 **Codice della Strada** (di seguito, anche: **CdS**): Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 1.3 **Regolamento del Codice della Strada** (di seguito, anche: **Reg.CdS**): il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 1.4 **Strada di tipo A** (di seguito, anche: **Autostrada**): ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CdS, strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- 1.5 **Pertinenze di servizio**: ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CdS, le *aree di servizio*, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le *aree di parcheggio*, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
- 1.6 **Area interessata**: ai fini del presente atto di regolazione, si intende per area interessata ciascuna pertinenza di servizio in cui si svolgono i servizi di ricarica per i veicoli elettrici.
- 1.7 **Concedente**: il soggetto pubblico o privato che attribuisce al Concessionario autostradale i poteri amministrativi inerenti alla costruzione e/o alla gestione di un'infrastruttura autostradale, secondo le modalità ed i termini disciplinati dalla normativa vigente e dalla Convenzione di concessione.
- 1.8 **Concessionario autostradale** (di seguito, anche: **CA**): il soggetto, pubblico o privato, incaricato della costruzione e/o della gestione dell'infrastruttura autostradale assentita in concessione, secondo le modalità ed i termini disciplinati dalla normativa vigente e dalla Convenzione di concessione.
- 1.9 **Convenzione di concessione**: l'atto contrattuale, comprensivo dei pertinenti allegati, disciplinante il rapporto concessorio intercorrente tra il Concedente ed il Concessionario, relativo alla costruzione e/o alla gestione di una infrastruttura autostradale.
- 1.10 **Subconcessionario** (di seguito, anche: **SC**): l'operatore economico risultato, ad esito della procedura di gara, aggiudicatario del servizio da espletarsi nelle aree interessate.
- 1.11 **Convenzione di subconcessione**: l'atto contrattuale stipulato tra il Concessionario e il Subconcessionario, a esito della procedura a evidenza pubblica, che definisce termini e modalità per l'erogazione dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici.
- 1.12 **Punto di ricarica accessibile al pubblico** (di seguito: punto di ricarica): ai sensi del d.lgs. 257/2016, articolo 2, comma 1, lettere c), e) e g), un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta, che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti, anche attraverso condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. Rilevano, in ambito autostradale, i punti di ricarica "*di potenza elevata*" (oltre 22 kW, distinti in "*veloce*" fino a 50 kW e "*ultraveloce*" oltre detta soglia).
- 1.13 **Dispositivo di ricarica**: ai sensi del d.lgs. 257/2016, articolo 2, comma 1, lettera e-bis), dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica".

- 1.14 **Infrastruttura di ricarica:** ai sensi del d.lgs. 257/2016, articolo 2, comma 1, lettera e-ter), insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.
- 1.15 **Stazione di ricarica:** ai sensi del d.lgs. 257/2016, articolo 2, comma 1, lettera e-quater), area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonché dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica.
- 1.16 **Charging point operator** (di seguito: **CPO**): soggetto titolare della gestione di uno o più dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici, nonché della fornitura del servizio di ricarica elettrica ai consumatori finali, sia direttamente, sia assicurando adeguato accesso da parte dei *mobility service provider*.
- 1.17 **Mobility service provider** (di seguito: **MSP**): soggetto che commercializza all'utente finale il servizio di ricarica elettrica attraverso uno o più punti di ricarica accessibili al pubblico.
- 1.18 **Codice:** il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- 1.19 **Affidamento del servizio:** l'affidamento, con gara, del servizio di ricarica dei veicoli elettrici attraverso punti di ricarica ultraveloce.
- 1.20 **Relazione di Affidamento** (di seguito: **RdA**): Relazione predisposta dal CA che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della conformità delle scelte effettuate rispetto alle misure riportate nel presente documento.
- 1.21 **PMR:** persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Misura 2. Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, le misure regolatorie riportate nel presente atto di regolazione afferiscono alla definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per l'affidamento delle nuove subconcessioni relative ai servizi di ricarica per i veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016.

Capo 2. FASE DI AFFIDAMENTO DELLE SUBCONCESSIONI

Misura 3. Realizzazione delle infrastrutture di connessione

- 3.1 Il CA mette a disposizione dei SC le infrastrutture di connessione dei dispositivi di ricarica alla rete elettrica di media tensione, assicurandone l'adeguatezza rispetto alla potenza nominale complessiva prevista per i dispositivi di ricarica.

Misura 4. Affidamento del servizio di ricarica elettrica

- 4.1 Il CA dispone affidamenti del servizio per ciascuna area interessata affinché siano presenti almeno due CPO, assicurando il rispetto del principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016. In sede di prima attuazione, il CA garantisce la presenza di un CPO per ogni area interessata, effettuando gli ulteriori affidamenti entro cinque anni dall'adozione del presente atto di regolazione.
- 4.2 L'Autorità può autorizzare una deroga a quanto disposto dalla Misura 4.1 per le aree interessate nelle quali ragioni di natura tecnica impediscono la presenza di più CPO. L'istanza di deroga è formulata dal CA nell'ambito della Relazione di affidamento di cui alla Misura 8.1; in tal caso, non si applicano i termini di cui alla Misura 8.2, secondo e terzo periodo.
- 4.3 Per gli affidamenti di cui alla Misura 4.1 il CA:
- previa adeguata motivazione nella Relazione di affidamento di cui alla Misura 8.1, dispone aggregazioni che raggruppino più aree interessate, omogenee per numero di aree e per volume di traffico medio insistente

- sulle tratte servite, assicurando che, decorso il periodo transitorio di cui alla Misura 4.1, secondo periodo, in ogni area interessata siano presenti distinti affidatari;
- b) dispone un'adeguata riorganizzazione degli spazi delle aree interessate, affinché a ciascuno dei CPO titolari di affidamento siano assicurate pari visibilità, accessibilità e disponibilità di spazio, e inoltre:
 - i. garantendo la pronta fruizione delle attività commerciali e ristorative, dove presenti, da parte degli automobilisti in sosta per il tempo necessario alla ricarica;
 - ii. salvaguardando la fruizione delle attività commerciali e ristorative, nonché di distribuzione carburanti, dove presenti, da parte di tutti gli altri automobilisti;
 - c) dispone affinché ciascuno dei CPO titolari di affidamento garantisca l'erogazione del servizio di ricarica da parte di tutti gli MSP che ne fanno richiesta, a condizioni eque e non discriminatorie e secondo procedure trasparenti, prevedendo per l'utente tariffe eque e trasparenti, nonché sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

Misura 5. Beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività in subconcessione

- 5.1 Sono beni indispensabili per l'esercizio dei servizi oggetto del nuovo affidamento i soli beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) non divisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.
- 5.2 Ai fini dell'individuazione delle procedure di affidamento di cui alle presenti misure, il CA individua l'elenco dei beni indispensabili, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di assicurare la massima contendibilità degli affidamenti stessi.
- 5.3 Il CA garantisce al SC la piena disponibilità dei beni indispensabili a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento, secondo le seguenti modalità:
 - a) mette a disposizione del SC entrante, secondo modalità prestabilite, i beni indispensabili di cui disponga direttamente;
 - b) per i beni nella titolarità del CA e derivanti da investimenti del SC uscente che, alla scadenza della relativa subconcessione, non abbiano esaurito la propria vita utile, il CA garantisce il subentro del SC entrante per tutta la durata del nuovo affidamento, assicurando che al SC uscente sia corrisposto, a cura del SC entrante, l'indennizzo determinato ai sensi dell'art. 178, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
 - c) per i beni indispensabili di proprietà di terzi, il CA garantisce la disponibilità al SC entrante per tutta la durata del nuovo affidamento, anche sulla base di un corrispettivo individuato in base al valore di mercato di tali beni, determinato dal soggetto proprietario attraverso il ricorso a stime peritali giurate.
- 5.4 Nella documentazione di gara, il CA è tenuto:
 - a) a pubblicare l'elenco dei beni indispensabili di cui alla Misura 5.2 e le modalità con cui gli stessi sono resi disponibili al SC entrante;
 - b) ad identificare *ex ante* i beni, derivanti da investimenti da porre a carico del SC entrante nell'ambito della procedura di affidamento, che risulteranno indispensabili alla scadenza della relativa concessione, ai fini del successivo affidamento, da inserire nel Piano economico finanziario simulato di cui alla Misura 6.3, che deve includere inoltre, per tali beni, una stima preventiva del valore di subentro alla scadenza della subconcessione, da determinarsi ai sensi dell'art. 178, comma 7, del d.lgs. 50/2016 in correlazione a specifiche valutazioni adeguatamente motivate nella Relazione di affidamento di cui alla Misura 8.1, con riferimento alla vita utile e ai criteri di ammortamento degli *asset* interessati nel corso del periodo di affidamento.
- 5.5 Sono beni commerciali, quindi non indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività oggetto del nuovo affidamento, i beni strumentali di proprietà del SC uscente per i quali non ricorrono cumulativamente le caratteristiche di cui alla Misura 5.1. A valle della procedura di affidamento, tali beni possono essere oggetto di atti negoziali *a latere* fra SC uscente e SC entrante, nel caso in cui quest'ultimo sia interessato all'acquisto.

Misura 6. Durata degli affidamenti

- 6.1 Il CA valuta il livello di infrastrutturazione delle aree interessate, nonché l'eventuale necessità di porre a carico del SC la realizzazione di investimenti di rilevante valore economico.
- 6.2 La durata delle subconcessioni è stabilita dal CA in relazione al singolo affidamento ed è compresa tra 5 e 12 anni, sulla base delle valutazioni di cui alla Misura 6.1 e tenuto conto di quanto previsto dalla Misura 5 in materia di beni indispensabili, al fine di assicurare al SC la possibilità di un adeguato recupero degli investimenti ivi previsti, sulla base di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale investito. Per gli investimenti eseguiti dal subconcessionario uscente, non ammortizzati alla scadenza della concessione, si applica l'art. 178, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
- 6.3 Al fine, tra l'altro, di motivare le proprie scelte in ordine alla durata degli affidamenti, il CA allega alla RdA un Piano economico finanziario simulato, finalizzato a verificare *ex-ante* la sostenibilità di tali scelte.

Misura 7. Valore economico della subconcessione

- 7.1 Nella documentazione di gara viene indicata la metodologia di calcolo del valore stimato dell'affidamento secondo criteri oggettivi e trasparenti.
- 7.2 Il valore stimato dell'affidamento viene determinato al netto delle imposte e di eventuali contributi pubblici nel rispetto delle previsioni del Codice ed è calcolato sulla base dei quantitativi di energia che si presume siano erogati dai servizi di ricarica affidati in subconcessione per tutta la durata del contratto.

Misura 8. Relazione di Affidamento e contenuti minimi delle convenzioni di subconcessione

- 8.1 Il CA individua le subconcessioni da affidare e le modalità di affidamento secondo i criteri di cui al presente Capo, redigendo l'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), adeguatamente motivata.
- 8.2 La RdA è trasmessa all'Autorità ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'avvio della procedura di affidamento cui si riferisce. L'Autorità può formulare osservazioni entro i successivi 45 giorni, salvo sospensione fino a un massimo di 60 giorni. Decorso il termine, il CA procede comunque all'avvio della procedura di affidamento.
- 8.3 Ad esito della procedura a evidenza pubblica per la scelta del SC, prima dell'avvio dei servizi oggetto di affidamento, il CA e il SC stipulano una convenzione di subconcessione, secondo i contenuti minimi di cui all'Annesso 1. Lo schema di convenzione è allegato alla documentazione di gara che disciplina la procedura di affidamento, quale parte integrante e sostanziale.

Misura 9. Condizioni e requisiti di partecipazione

- 9.1 Il CA definisce nella documentazione di gara le condizioni per la partecipazione delle imprese interessate, assicurando, ove previsto, il rispetto delle previsioni normative di settore in materia di idoneità tecnico-operativa, capacità economico-finanziaria e onorabilità.
- 9.2 Al fine di assicurare la massima partecipazione alle procedure di gara degli operatori interessati, i requisiti per la partecipazione alla gara sono definiti in particolare secondo i seguenti principi generali:
 - a) attinenza e proporzionalità rispetto all'oggetto della gara;
 - b) non discriminazione, garantendo parità di trattamento in presenza di parità di condizioni sostanziali, a tutela di tutti i potenziali partecipanti alla gara.
- 9.3 Il CA definisce un'adeguata quantificazione e armonizzazione dei requisiti disposti, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di idoneità tecnico-operativa richiesti, al fine di:
 - a) evitare il sovradimensionamento dei parametri tecnici ed economici di riferimento, tale da poter causare situazioni di sostanziale impedimento alla partecipazione dei contendenti potenzialmente interessati;
 - b) contemperare l'attribuzione di specifici requisiti in capo alle imprese interessate, in relazione alle caratteristiche soggettive dei contendenti (operatore singolo o plurisoggettivo), fermo restando il divieto di discriminare un operatore economico in relazione alla localizzazione in un determinato territorio.

- 9.4 Nell'ambito della RdA, il CA specifica le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.

Misura 10. Allocazione dei rischi

- 10.1 Il CA individua le tipologie di rischio correlate ai servizi oggetto dell'affidamento e definisce una matrice in cui sia resa nota l'allocazione di detti rischi a ciascuna delle parti contrattuali (CA e SC). Detta matrice, insieme alle pertinenti motivazioni, è allegata alla RdA.
- 10.2 In ogni caso è posto in capo al SC il rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. zz), del Codice, correlato alla gestione dei servizi di cui alla Misura 2.
- 10.3 Il CA, in relazione alla natura e all'intensità delle diverse tipologie di rischio individuate, nonché alla relativa allocazione in capo a ciascuna delle parti contrattuali, specifica nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento, e descrive nella matrice dei rischi, eventuali misure di mitigazione dei rischi allocati, anche in merito all'imputazione degli eventuali scostamenti dei volumi di traffico registrati a consuntivo, rispetto ai parametri indicati dal CA in sede di gara.
- 10.4 La matrice dei rischi, redatta dal CA nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti provvedimenti adottati dall'ANAC in materia, costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, nonché della relativa convenzione di subconcessione. Detta matrice riporta i riferimenti alle parti di contenuto della convenzione in cui sono disciplinati gli adempimenti contrattuali connessi ai rischi individuati.

Misura 11. Determinazione dei corrispettivi

- 11.1 Il corrispettivo che il SC è tenuto a versare al CA costituisce il canone per l'accesso e l'occupazione della porzione di demanio pubblico autostradale oggetto di affidamento da cui il SC trae benefici economici.
- 11.2 A tal fine, il CA, in qualità di soggetto concessionario della gestione del demanio autostradale di competenza, è tenuto a fissare il livello del corrispettivo richiesto a ciascun SC, anche tenuto conto dell'allocazione dei rischi di cui alla Misura 10, secondo principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, assicurando inoltre il contenimento dei costi per gli utenti autostradali.
- 11.3 A tal fine, il livello del corrispettivo è correlato:
- a) ad una quota dei costi annui pertinenti ed efficienti, non recuperati dal CA attraverso il pedaggio agli utenti dell'autostrada o attraverso eventuali contributi pubblici, effettivamente sostenuti per la realizzazione e la gestione operativa delle infrastrutture di interesse generale e comune presenti nella porzione di demanio pubblico autostradale oggetto di affidamento, la cui gestione non sia direttamente affidata, in esclusiva, al SC;
 - b) al beneficio specifico ottenuto dal SC per lo sfruttamento ai fini commerciali dell'accesso all'infrastruttura autostradale e del demanio pubblico assegnato, tenuto conto, in correlazione agli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività del SC medesimo, di eventuali finanziamenti pubblici, per i quali il CA e il SC sono tenuti a fornire all'Autorità adeguata rendicontazione.
- 11.4 Il corrispettivo – che include il canone di concessione che lo stesso CA è tenuto a versare al Concedente ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dalla Convenzione di concessione – è costituito dalle seguenti componenti:
- a) una componente fissa annua, stabilita *ex ante* dal CA e corrispondente alla pertinente quota dei costi annui di cui alla Misura 11.3, lettera a).
Per la definizione di tale quota, il CA è tenuto a:
 - i. quantificare complessivamente detti costi annui, sulla base:
 - dell'ammortamento e della remunerazione del capitale afferente alle infrastrutture realizzate;
 - delle attività effettivamente programmate nell'ambito della gestione operativa e dei rispettivi prezzi di riferimento a livello territoriale;

- ii. una volta dedotta la quota a proprio carico, ripartire detti costi fra i diversi SC operanti nella medesima porzione di demanio pubblico autostradale oggetto di affidamento, con l'utilizzo di criteri trasparenti, equi e non discriminatori.

Tale componente è fissata dal CA medesimo e non può essere oggetto di offerta al rialzo da parte dei partecipanti alla gara.

I costi annui afferenti alla gestione amministrativa, contabile e operativa dell'affidamento, nonché quelli afferenti allo svolgimento delle procedure di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente disciplinati dalla normativa di riferimento, sono interamente a carico del CA;

- b) una componente variabile annua, correlata al beneficio di cui alla Misura 11.3, lettera b), espressa in €/kWh rispetto ai quantitativi annui erogati o in quote percentuali rispetto ai fatturati dal SC.

Tale componente è fissata a base di gara dal CA medesimo pari a 0, non può prevedere quantitativi minimi garantiti ed è oggetto di offerta al rialzo da parte dei partecipanti alla gara.

Per la definizione di detta componente, il CA stabilisce inoltre *ex ante*: (i) i valori di soglia dei volumi di erogazione/fatturato, incrementali rispetto a quelli ragionevolmente stimati dal medesimo CA, a cui dovranno corrispondere progressive riduzioni del valore in €/kWh o della quota percentuale offerta dal partecipante; (ii) la misura di tali progressive riduzioni.

- 11.5 Il corrispettivo determinato in sede di gara e oggetto della Convenzione di subconcessione è soggetto ad aggiornamento annuale, applicabile dal 1° gennaio di ogni anno di durata dell'affidamento a partire dal secondo, in misura pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) al netto dei tabacchi, come pubblicato nel mese di settembre dell'anno precedente. Sono escluse da tale aggiornamento annuale le componenti di corrispettivo variabile, se espresse in quote percentuali rispetto ai fatturati dal SC.
- 11.6 Nell'ambito della RdA, il CA specifica il livello dei corrispettivi da porre a base di gara, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.
- 11.7 L'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze in materia, vigila affinché il livello dei corrispettivi stabilito dal CA nei bandi di gara sia conforme ai criteri della presente Misura 11 e contemperati adeguatamente:
 - a) il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell'infrastruttura autostradale;
 - b) l'incentivazione della concorrenza;
 - c) il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità;
 - d) il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.

Misura 12. Criteri di valutazione delle offerte

- 12.1 Al fine di procedere all'aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il CA stabilisce nella documentazione di gara:
 - a) i criteri di aggiudicazione dell'offerta, correlati agli obiettivi di efficacia ed efficienza individuati, distinguendo i parametri di tipo tecnico-qualitativo da quelli di natura esclusivamente economica, che non potranno incidere per più del 30% del punteggio, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis, del Codice dei Contratti;
 - b) le modalità di valutazione dei predetti criteri e i relativi sistemi di ponderazione e di attribuzione dei punteggi.
- 12.2 Il CA definisce i criteri di aggiudicazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza della procedura di affidamento, proporzionalità ed economicità rispetto ai servizi e alle attività oggetto dell'affidamento stesso, parità di trattamento e non discriminazione, a beneficio di tutti gli operatori potenzialmente interessati, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in modo da:
 - a) garantire la netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella di valutazione dell'offerta economica di ciascun partecipante alla gara, assicurando inoltre che l'ambito di valutazione dell'offerta tecnica non sia condizionato da parametri aventi esclusiva rilevanza economica;
 - b) assicurare, nella ponderazione, la prevalenza dei criteri dell'offerta tecnica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11, comma 5-ter, lettera b), della l. 498/1992.

- 12.3 I criteri di aggiudicazione sono adottati dal CA in conformità alle pertinenti Linee Guida predisposte dall'ANAC.
- 12.4 Il CA definisce nella documentazione di gara le modalità di valutazione dei singoli criteri (ed eventuali sub-criteri) sulla base di adeguate motivazioni, stabilendo, ove possibile, gli algoritmi di calcolo dei punteggi che saranno adottati dalla commissione giudicatrice.
- 12.5 Il CA, nella determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi afferenti ai singoli criteri adottati, privilegia l'adozione di criteri basati su metodi quantitativi o tabellari e si attiene ai seguenti principi:
- a) è necessario che sia utilizzata nella misura massima possibile l'intera scala del punteggio, in modo da valorizzare le differenze fra gli impegni assunti dai partecipanti alla gara;
 - b) le differenze di punteggio ottenute dai partecipanti devono essere rappresentative degli impegni assunti. Conseguentemente, due candidati che assumono impegni diversi non possono ricevere lo stesso punteggio nell'ambito dello stesso sub-criterio;
 - c) al fine di non distorcere l'impegno assunto da ciascun candidato, la metodologia non deve prevedere l'attribuzione di un punteggio automatico pari a zero per l'offerta più bassa, a meno che la stessa offerta non si discosti dalla base di gara;
 - d) è preferibile evitare sistemi di valutazione che prevedano l'attribuzione dei punteggi a *cluster* di offerte attraverso la predeterminazione di valori di soglia. Tali sistemi, infatti, portano a differenze ingiustificate nei punteggi quando due offerte sono vicine tra loro ma non appartengono allo stesso *cluster*, ovvero a una differenza di punteggio insufficiente quando le offerte sono significativamente diverse ma appartengono allo stesso *cluster*.
- 12.6 Nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il CA tiene in considerazione almeno i seguenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell'affidamento:
- a) progetto tecnico dell'area, in termini di configurazione, funzionalità e accessibilità;
 - b) efficienza della gestione;
 - c) sostenibilità ambientale;
 - d) utilizzo di tecnologie altamente innovative.
- 12.7 Al fine di scoraggiare offerte con rialzi eccessivi, per il criterio di valutazione dell'offerta economica il CA prevede l'applicazione di formule non lineari del tipo seguente:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

- V_i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i è il rialzo offerto dal concorrente i-esimo, valutato in termini assoluti con riferimento all'intera durata dell'affidamento, sulla base dei volumi di erogazione/fatturato stimati *ex ante* dal CA secondo criteri di ragionevolezza;
- R_{max} è il massimo rialzo fra quelli offerti dai concorrenti, valutato in termini assoluti con riferimento all'intera durata dell'affidamento, sulla base dei volumi di erogazione/fatturato stimati *ex ante* dal CA secondo criteri di ragionevolezza;
- α è un coefficiente maggiore di 0 e minore o uguale a 0,3;

- 12.8 Il CA prevede nella documentazione di gara:
- a) la pubblicazione dei criteri adottati per definire il Piano economico finanziario simulato di cui alla Misura 6.3;
 - b) che i partecipanti alla procedura includano nelle offerte il proprio Piano economico finanziario, insieme ad una pertinente relazione, al fine di dimostrarne la sostenibilità rispetto a quanto simulato dal CA, nonché ai fini delle eventuali verifiche di anomalia.
- 12.9 Il CA verifica che l'operato della commissione giudicatrice sia conforme alle modalità e ai criteri di valutazione previamente definiti.
- 12.10 Nell'ambito della RdA, il CA specifica i criteri di aggiudicazione delle offerte che intende adottare, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle

proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.

- 12.11 L'Autorità vigila affinché i criteri di aggiudicazione adottati dal CA siano conformi ai criteri della presente Misura 12 e contemperino adeguatamente:
- a) il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell'infrastruttura autostradale;
 - b) l'incentivazione della concorrenza;
 - c) il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità;
 - d) il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.

Misura 13. Modalità di svolgimento del servizio di ricarica elettrica

- 13.1 Nelle aree interessate, i servizi di ricarica elettrica sono offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24:
- a) garantendo l'assistenza alla clientela almeno da remoto, con possibilità di pronto intervento;
 - b) prevedendo un numero di punti di ricarica ultraveloce accessibili al pubblico adeguato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita;
 - c) prevedendo l'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico aventi potenza nominale pari ad almeno 100 kW e, in ogni caso, adeguata al prevedibile sviluppo delle capacità di ricarica dei veicoli nell'orizzonte temporale dell'affidamento e comunque secondo le specifiche tecniche minime pubblicate dal concessionario autostradale ai sensi della art. 1 comma 697 della legge 178/2020.

Misura 14. Moderazione e trasparenza dei prezzi al pubblico

- 14.1 Nei casi previsti dalla Misura 4.2, l'Autorità si riserva di disporre ragionevoli e proporzionate misure per la moderazione dei prezzi relativi ai servizi di ricarica dei veicoli elettrici.
- 14.2 Il CA prevede, nella documentazione di gara e nei contratti di subconcessione, l'inserimento di disposizioni finalizzate ad assicurare la pubblicazione da parte del CPO del prezzo della ricarica offerto direttamente all'utenza, nelle aree interessate, con adeguata visibilità all'utenza, nonché su internet in *real time* in formato *open data*, in modo che siano accessibili anche tramite dispositivi portatili individuali.

Misura 15. Valutazione della qualità dei servizi

- 15.1 Il CA specifica nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento:
- a) gli obiettivi di qualità che il SC è tenuto a perseguire nel corso dell'affidamento. Detti obiettivi di qualità individuano obblighi e/o prestazioni minime che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali degli utenti autostradali in relazione ai servizi oggetto dell'affidamento;
 - b) il correlato sistema di penali da applicare al SC in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità;
 - c) gli indicatori e i relativi valori obiettivo individuati dallo stesso CA per la valutazione della *performance* del SC ed il conseguimento degli obiettivi di qualità, nell'ambito delle aree tematiche definite alla Misura 15.2.
- 15.2 Il sistema di valutazione della qualità prevede l'identificazione, da parte del CA, di almeno un indicatore per ciascuna delle seguenti aree tematiche dei servizi di ricarica elettrica, qualora pertinenti per ciascun affidamento:
- a) funzionamento dei punti di ricarica;
 - b) accessibilità e assistenza per le PMR;
 - c) livello di soddisfazione degli utenti riguardo al funzionamento dei punti di ricarica, all'accessibilità per le PMR e alla disponibilità di tecnologie innovative;
 - d) utilizzo di *Intelligent Transport Systems* (ITS) per la condivisione di informazioni relative alla disponibilità di punti ricarica e relativi prezzi.
- 15.3 Il CA, in coerenza con le finalità e le specificità delle presenti misure e del sistema di penali a tal fine adottato, stabilisce nella Convenzione di subconcessione gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione a carico del SC e le

modalità di accertamento e verifica delle prestazioni ricadenti sotto la propria responsabilità, secondo criteri che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni adottate, la massima trasparenza e accessibilità dei dati e dei risultati da parte degli *stakeholder* e la loro regolare pubblicazione e condivisione.

- 15.4 Il monitoraggio delle prestazioni effettuato dal SC può avvenire in maniera automatica o attraverso rilevazione manuale con rendicontazione periodica dei dati al CA. In presenza di monitoraggio automatico, il SC compie ogni sforzo al fine di consentire al CA l'accesso ai sistemi informatizzati per l'acquisizione dei dati necessari e la verifica degli indicatori adottati. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, il SC attiva un sistema di ascolto del cliente che raccolga e analizzi i reclami e i suggerimenti di miglioramento pervenuti, rendendo anche conto dei provvedimenti eventualmente adottati.
- 15.5 Il CA predispone le attività di verifica con controlli anche a campione con frequenza almeno mensile. La scelta degli elementi da ispezionare può essere integrata tenendo in considerazione le informazioni derivanti da eventuali segnalazioni e/o reclami, nonché dalle indagini di *customer satisfaction*. I controlli ricomprendono, in ogni caso, anche quelli necessari per verificare le condizioni di accessibilità dei servizi per le PMR.
- 15.6 I livelli qualitativi e quantitativi dei servizi definiti nella Convenzione di subconcessione sono sottoposti a una valutazione periodica, effettuata ad intervalli di non più di cinque anni, se compatibili con la durata della Convenzione medesima.
- 15.7 Nell'ambito della RdA, il CA specifica la disciplina adottata per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.
- 15.8 L'Autorità vigila affinché la disciplina adottata dal CA per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali sia conforme ai criteri della presente Misura 15.
- 15.9 Il CA prevede nel corso delle procedure di affidamento, e nei documenti conseguenti, una apposita disposizione contenente il rinvio mobile alla regolazione che potrà essere adottata dall'Autorità nell'esercizio dei propri poteri, ivi inclusa la definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei SC (o dei soggetti da loro individuati per la fornitura dei servizi affidati all'utente finale, ove previsto), ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera e), del d.l. 201/2011.

Capo 3. FASE ESECUTIVA DELLE SUBCONCESSIONI

Misura 16. Monitoraggio della subconcessione e sistema sanzionatorio

- 16.1 Il CA definisce nella Convenzione di subconcessione un adeguato sistema di monitoraggio del servizio con riferimento alle prestazioni contrattuali di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa, specificando responsabilità, modalità, strumenti e tempi di rilevazione, rendicontazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti utili.
- 16.2 A tal fine, il CA disciplina contrattualmente per ciascun gruppo di prestazioni:
- la tipologia di dati, informazioni e documenti (report/prospetti consuntivi) che il SC deve rendere disponibili in relazione agli indicatori previsti dalla Convenzione di subconcessione, nonché le relative penali in caso di non ottemperanza;
 - le modalità di svolgimento delle attività di verifica di propria competenza;
 - gli obblighi del SC relativi all'effettuazione di verifiche periodiche della qualità attesa e percepita del servizio (indagini di *customer Satisfaction*), garantendo il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni dei consumatori, nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina di valutazione della qualità del servizio.
- 16.3 Il CA disciplina i contenuti di cui alla Misura 16.2 anche al fine di garantire l'invio da parte del SC, in tempi adeguati, delle informazioni di sua competenza propedeutiche all'avvio di una nuova procedura di affidamento. Al riguardo, il CA definisce nella Convenzione di subconcessione le penali applicabili in caso di inadempienza del SC.

- 16.4 I dati, le informazioni ed i documenti di cui alla presente Misura 16 sono resi disponibili dal SC al CA in formato elettronico editabile, ove non diversamente previsto nella Convenzione di subconcessione.
- 16.5 I predetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità del CA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dello stesso, con particolare riferimento:
- alla Convenzione di subconcessione in vigore;
 - alle Carte dei servizi in vigore;
 - ai risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
 - ai principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dalla Convenzione di subconcessione.
- Viene altresì pubblicata sul sito web del CA e aggiornata tempestivamente, con comunicazione all’Autorità, una scheda relativa ai servizi di ricarica elettrica disponibili per ciascuna delle aree interessate, distinguendo la potenza massima erogabile per ogni punto di ricarica, il CPO gestore, nonché la specifica localizzazione dei punti di ricarica all’interno dell’area interessata.
- 16.6 La Convenzione di subconcessione definisce il sistema delle penali applicabili al subconcessionario per le ipotesi di violazione della disciplina contrattuale, graduato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gravità della sanzione applicabile, che può dar luogo, nei casi di reiterazione e di particolare gravità delle infrazioni, puntualmente indicati, alla risoluzione del rapporto contrattuale.
- 16.7 Il CA prevede nella convenzione di subconcessione specifici obblighi a carico del SC con riguardo alla trasmissione al CA degli elementi quantitativi necessari per la valutazione della sostenibilità delle gestioni e provvede alla relativa trasmissione all’Autorità con cadenza annuale. Tali informazioni includono almeno i dati a consuntivo relativi all’attuazione del Piano economico finanziario allegato all’offerta nell’ambito della procedura di affidamento.
- 16.8 Ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti punti, il sistema di monitoraggio è definito anche sulla base delle pertinenti indicazioni fornite in materia dall’ANAC.

Misura 17. Divieto di proroga/rinnovo della convenzione di subconcessione

- 17.1 La documentazione di gara non può contenere clausole che prevedano il rinnovo automatico, ovvero la proroga, della convenzione di subconcessione.
- 17.2 La durata del contratto di subconcessione in essere può essere modificata, ove previsto dalla documentazione di gara, solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
- 17.3 Nei casi di cui alla Misura 17.2, il SC è comunque tenuto all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nella convenzione di subconcessione vigente.
- 17.4 Alla scadenza della convenzione di subconcessione, il SC è obbligato a proseguire nella gestione del servizio o delle attività alle stesse condizioni previste nella convenzione vigente, fino al trasferimento della gestione all’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.
- 17.5 Ai fini dell’affidamento della nuova subconcessione, il CA si impegna ad avviare le procedure con congruo anticipo, comunque non inferiore a 18 mesi prima della scadenza della subconcessione, in modo tale da evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi.
- 17.6 Nel caso di scadenza anticipata, per qualsiasi motivo, della subconcessione, il CA si adopererà per avviare prontamente la necessaria procedura di affidamento, in ogni caso entro 90 giorni dalla scadenza.

Misura 18. Forza maggiore, recesso e risoluzione della convenzione di subconcessione

- 18.1 La documentazione di gara, con i relativi allegati, disciplina i casi – in forma non esaustiva – in cui le parti contraenti non possono essere ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora l’inadempimento sia cagionato da gravi eventi di forza maggiore, che non dipendano in alcun

modo dalla volontà delle stesse o comunque da eventi non soggetti al controllo delle parti. In caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della subconcessione, dovuta a cause di forza maggiore, da indicarsi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo nel contratto, è ammessa la rinegoziazione della convenzione.

- 18.2 A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano nella forza maggiore le seguenti ipotesi: scioperi generali, calamità naturali, guerre, embarghi, sabotaggi, sommosse, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione della subconcessione, atti d'imperio della Pubblica Amministrazione, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla parte interessata da tali atti. Non rientrano nella forza maggiore gli *shock* di natura economico finanziaria ed i cambiamenti dello scenario macroeconomico.
- 18.3 La documentazione di gara, con i relativi allegati, disciplina le ipotesi di recesso dal contratto, nonché di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 18.4 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il CA potrà recedere dalla Convenzione di subconcessione con effetto immediato, anche prima della data di attivazione del servizio, qualora il SC sia posto in liquidazione o sia stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale o si trovi in stato di sospensione dell'attività commerciale. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di recesso del CA da indicarsi nella documentazione di gara.
- 18.5 Le medesime facoltà sono riconosciute al SC qualora gli eventi di cui alla Misura 18.4 riguardino il CA.

Ferme le cause di forza maggiore, in caso di significativa flessione dei ricavi e sempreché siano decorsi almeno 5 anni dalla stipula della subconcessione, il SC potrà recedere dalla stessa a condizione che abbia pagato i corrispettivi dovuti.